Allegato A)

COMUNE DI ANDRETTA

PROVINCIA DI AVELLINO

PIAZZA DEI CADUTI N. 21 ~ 83040 ANDRETTA ~ AV
Telefono 0827/32009 ~ Fax 0827/32579 – Email: comuneandretta@tiscali.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, ai sensi dell'articolo 30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge n. 58/2019-

1. OGGETTO

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge n. 58/2019, intende stimolare, attraverso l'erogazione di contributi, l'ampliamento di esercizi commerciali esistenti e/o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, nelle seguenti aree cittadine: Tutto il territorio Comunale;
2. Per le finalità di cui al c.1 verrà stanziato nel bilancio del Comune di Andretta (AV) un apposito fondo di € 2.000,00, finanziato mediante accesso al Fondo statale costituito presso il Ministero dell'Interno, per l'erogazione di contributi alle attività aventi diritto.
3. Le agevolazioni di che trattasi, decorrono a partire dall'anno in cui avviene l'ampliamento o l'apertura degli esercizi e si estendono per i tre anni successivi. Per tale finalità, occorre presentare specifica istanza per ciascuna delle annualità considerate.
4. I contributi di che trattasi sono rapportati alla somma dei seguenti tributi comunali **(**Tari, Tasi, Imu, Tosap, Imposta sulla pubblicità**)** dovuti da ogni esercente richiedente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo, fino al *100%* del loro importo.
5. Nell'ipotesi di ampliamento di esercizi già esistenti, attraverso riattivazione di ingressi o vetrine su strada pubblica, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. In caso di riapertura di un esercizio chiuso, la domanda di contributo può essere presentata solo da imprese che hanno riattivato l'esercizio da almeno 6 mesi.
7. L'erogazione del contribuito a ciascun beneficiario avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività, attestata dalle comunicazioni (titoli abilitativi) previste dalla normativa vigente.

2. TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMESSE, DESTINATARI E REQUISITI

1. Le tipologie di attività ammesse a fruire delle agevolazioni di che trattasi sono le seguenti:
   a) artigianato;
   b) turismo;
2. servizi di tutela ambientale (imprese *operanti nel campo della bonifica di siti inquinati e abbandono rifiuti, dell'efficienza energetica, delle emissioni in atmosfera, della gestione del verde pubblico, altro)*
3. fruizione di beni culturali e ricreativi *(imprese teatrali, attività di conservazione e restauro di opere* d'arte, altro)
   c) commercio al dettaglio, limitatamente ai soli "esercizi di vicinato" e alle "medie strutture di vendita" disciplinate dall'art.4, c.1, lett. d) ed e) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
   d) somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
4. I soggetti destinatari sono:
   - imprese sia individuali che societarie, anche in forma di associazioni e/o consorzi/cooperative che intendono ampliare il proprio esercizio commerciale;

- imprese sia individuali che societarie, anche in forma di associazioni e/o consorzi/cooperative, che hanno avviato nuove attività commerciali in esercizi chiusi da almeno sei mesi.

5. Le imprese richiedenti i contributi devono essere regolarmente iscritte alla CC.I.AA.
6. Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo. Tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.
7. Le imprese di cui al c.1, devono essere obbligatoriamente in possesso, all'atto della presentazione della domanda:
   a) dei requisiti morali previsti per l'esercizio della specifica attività;
   b) dei requisiti professionali (qualora prescritti) e dei titoli abilitativi previsti dalla Legge per l'esercizio della specifica attività esercitata;
   c) della piena disponibilità del locale oggetto dell'attività.

3. ELENCO ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono escluse dai benefici di cui al presente Avviso pubblico:
   - le attività di: "compro oro" di cui al D.lgs. n. 92/2017 (ricomprese nell'apposito registro, dirette alla compravendita, all'ingrosso o al dettaglio o alla permuta di oggetti preziosi usati, e soggette a specifici obblighi di identificazione della clientela e tracciabilità delle operazioni);
   - le sale scommesse o, comunque, i locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, c.6, lett. a) e b) del Tulps (R.D. n. 773/1931), ossia quelli obbligatoriamente collegati alla rete telematica denominati slot machine e quelli che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione dati della rete stessa, denominati videolottery;
   - i subingressi, a qualsiasi titolo, in tipologie di attività ricomprese tra quelle ammesse al beneficio, che siano state in precedenza interrotte;
   - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, da un soggetto, in ogni forma costituito, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

4. CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis"[1] ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). A tal fine l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e di rispetto della presente condizione. Il Comune di Andretta provvederà ad apposite verifiche dell'autocertificazione di che trattasi mediante accesso e visura presso il "Registro Nazionale degli Aiuti-(RNA)"[2];
2. I suddetti contributi non sono, altresì, cumulabili con altre agevolazioni aventi la medesima finalità, previste da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riguardanti la medesima attività/locale.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze di contributo, in bollo da Euro 16,00, dovranno essere redatte sull'apposito modello di domanda (Allegato B), compilate in ogni parte (secondo quanto ivi specificato) e sottoscritte dal richiedente.

[1] Il regime "de minimis" è una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli stati Membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese. In pratica un'apposita normativa, il **Regolamento (CE) N. 1407/2013 del 18/12/2013,** stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché un aiuto possa essere considerato "di importo minore". Se lo stato membro rispetta questi limiti nell'istituire un regime di aiuto lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione. In compenso le imprese non possono ricevere più di 200 mila euro in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Quando un contributo viene concesso attraverso il Regolamento 1407/2013 questa caratteristica deve essere esplicitamente richiamata nella normativa di riferimento (disposizioni operative, schede tecniche ecc.).

[2] Per evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, è stato istituito il "Registro Nazionale degli Aiuti-(RNA)", operativo presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Per tale finalità ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti-(RNA)",

2. Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa, **a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2020**.
3. **L'istanza di contributo dovrà essere riproposta** con le modalità di cui al presente articolo, **per ognuna delle annualità oggetto del presente Avviso Pubblico**.
4. Le istanze potranno essere presentate:
   - a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
   - mediante Raccomandata a.r. (nel qual caso farà fede la data del timbro postale di partenza), indirizzata al Comune; Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il decimo giorno dalla chiusura del bando, anche se inviate entro i termini di vigenza dello stesso;
   - in modalità telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: *ragioneria.andretta@asmepec.it;*
5. Le istanze che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato non verranno ammesse. Il Comune non assume responsabilità per lo smarrimento delle domande dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
6. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico.

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Le istanze di contributo dovranno essere complete della seguente documentazione:
   - quietanze di pagamento dei tributi di cui all'art.1, c.4 relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di chiarimenti**,** verranno chieste ai richiedenti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro cui adempiere, pena l'esclusione della domanda.

7. MODALITÀ DELL'ISTRUTTORIA E GRADUATORIE

1. Le istanze pervenute saranno escluse nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o per difetto di sottoscrizione.
2. Le istanze saranno valutate da un'apposita commissione tecnica all'uopo nominata;
3. Il contributo sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle richieste fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
4. Per le finalità di cui al precedente c.3, si avrà riguardo all'ordine cronologico di spedizione dell'istanza, secondo quanto di seguito delineato: nel caso di invio mediante raccomandata a.r.; all'ora di protocollazione per accettazione quale risulta dal timbro dell'ufficio postale accettante; nel caso di presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, all'ora di rilascio della protocollazione; nel caso di invio telematico, all'ora di rilascio della ricevuta di consegna.
5. La graduatoria dei beneficiari verrà approvata e resa pubblica annualmente, entro 60 giorni dal termine di chiusura dell'Avviso pubblico.

8. IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alle istanze collocate in graduatoria in posizione utile sarà assegnato un contributo annuo pari alla somma dei tributi comunali di cui all'art.1, c.4 dovuti da ogni esercente richiedente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo.
2. Il suddetto contributo sarà commisurato al periodo di apertura dell'esercizio oggetto del beneficio, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che comunque non può essere inferiore a sei mesi.
3. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari, non potrà superare la dotazione annua del Fondo comunale.
4. L'erogazione effettiva dei contributi ai beneficiari avverrà in un'unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed è subordinata:
   - al vaglio tecnico dettagliato della documentazione comprovante il pagamento dei suddetti tributi comunali;

- al rilascio, da parte dell'INPS/INAIL, di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)[3];
- all'avvio dell'attività, comprovato dall'iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino e dall'effettiva apertura al pubblico dell'attività medesima.

5. Qualora dai controlli dovesse emergere che i tributi effettivamente pagati fossero inferiori a quelli dichiarati, la contribuzione comunale verrà proporzionalmente ridotta.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I beneficiari, pena la decadenza dal beneficio, **sono tenuti, entro il termine perentorio di 30 *gg*. dalla pubblicazione della graduatoria, a**:
   a) trasmettere la documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione ovvero atto di compravendita);
   b) trasmettere i necessari dati relativi alla posizione contributiva dell'impresa, o, laddove ne ricorrano i presupposti, autodichiarazione di non titolarità di posizione aperta presso l'INPS e l'INAIL;
   c) comunicare l'attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
   d) dichiarare di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva attivati dal Comune di Andretta (AV);
2. I beneficiari sono, altresì, tenuti per ogni annualità di riferimento della richiesta di contributo:
   a) a mantenere la titolarità dell'esercizio, non cedendo l'attività a terzi neanche tramite cessione della maggioranza delle quote societarie e se richiesto, fornire al Comune informazioni sull'andamento dell'attività;
   b) a consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all'assegnazione del contributo.
3. Qualora, a seguito delle verifiche dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti, verrà disposta la revoca dei contributi, con attivazione della procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate, previa immediata escussione della fideiussione.

10. INFORMAZIONI E CLAUSOLA DI RINVIO

Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso, è possibile rivolgersi al Settore Finanziario tel. n. 0827/32009/23.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dipendente Francesco Cesta in qualità di Responsabile del servizio Finanziario tel. n. 0827/32009 e-mail: ragioneria@comune.andretta.av.it.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, s'informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente Avviso saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, dal Comune di Andretta, quale titolare del trattamento, in osservanza delle norme citate, onde garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. I suddetti dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve le comunicazioni legate all'espletamento dell'istruttoria connessa al procedimento di che trattasi ed al rispetto di disposizioni di legge.

Andretta lì 31.12.2019

Il Responsabile del Servizio
Francesco Cesta

[3] Ai fini dell'ottemperanza all'art. 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla Legge di conversione n. 98/2013, nella parte in cui (commi 8-bis e 3) prevede che, in relazione a inadempienze contributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione di un contratto, i soggetti pubblici che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere trattengono l'importo corrispondente all'inadempienza**.**